Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione - quando sussiste - incertezza sull'oggetto dell'addebito - effettivo pregiudizio alla difesa - necessità

Descrizione

La violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione (Cass. Pen., SS.UU., 15.7.2010 n. 36551; Cass. Pen., SS.UU., Sez. 3^ 4.2.2021 n. 7146) si configura "*quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi*." Deve quindi trattarsi di una lesione in concreto del diritto di difesa la quale si verifica solo quando il fatto in contestazione subisca una modifica tale da configurare incertezza sull'oggetto dell'addebito, con conseguente ricaduta sui diritti della difesa che vengono per ciò pregiudicati. Secondo il costante indirizzo della S.C. "*L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del procedimento, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi*". Le suddette regole ermeneutiche, certamente applicabili nel processo disciplinare sportivo, sono state ripetutamente richiamate dalla giurisprudenza della Corte federale (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2021-2022), posto che nel processo sportivo disciplinare, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione si verifica quando l'organo di giustizia si pronuncia su una questione o su un fatto diverso rispetto a quello effettivamente contestato, ovvero procede ad una diversa qualificazione giuridica, ledendo il diritto di difesa dell'incolpato. In tanto potrà parlarsi di rilevanza della violazione in quanto questa determini un effettivo pregiudizio alla possibilità di difendersi del soggetto incolpato. La sussistenza di tale vizio finisce quindi per integrare il vizio di motivazione il quale presuppone per sua natura l'esistenza di un *decisum* (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa (CFA, SS.UU. n. 103/2020-2021).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0022/CFA/2025-2026/D

Presidente

Torsello

Relatore

Grillo

Riferimenti normativi

art. 125 CGS; art. 44 del CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0022 CFA del 27 agosto 2025 (PFI-Sig. Luca Paganetto-Sig. Davide Agostini)